



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

PALAZZINA N - Via dei Vestini snc - 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

DELIBERAZIONE

DEL

DIRETTORE GENERALE

N. 1300 DEL 30 NOV. 2021

Il Direttore Generale, Thomas Schael, nominato con delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 543 del 11/09/2019, ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti i pareri espressi ed attestati in calce dal Direttore Amministrativo Aziendale e dal Direttore Sanitario Aziendale, per quanto di rispettiva competenza, assume di propria iniziativa la seguente deliberazione avente ad:

Oggetto: Presa d'Atto verbale Commissione Paritetica e approvazione Convenzione Attuativa ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti/Università G. D'Annunzio Chieti-Pescara.

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale Abruzzo n. 250 del 9 maggio 2017 avente ad oggetto "Approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione e Università" per la disciplina dei rapporti tra SSN e Università con riferimento all'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'università, nell'ambito dell'attuale assetto organizzativo sanitario della Regione Abruzzo;

Visto l'art. 1 (Principi generali) del suddetto protocollo d'intesa che prevede, tra l'altro, "La Regione Abruzzo e l'Università di Chieti e l'Università di L'Aquila .. nel rispetto delle reciproche autonomie e proprie finalità istituzionali, convengono che la Scuola di Medicina e Chirurgia (per l'Università di L'Aquila) e la Scuola di Medicina e Scienze della Salute (per l'Università di Chieti) concorrono al raggiungimento degli obiettivi di programmazione socio-sanitaria regionale con le attività assistenziali svolte per il Servizio Sanitario Regionale in connessione con le attività di ricerca e di didattica dei corsi di studio e di formazione specialistica delle predette Scuole.";

Visto, altresì, l'art. 14 (Norma finale) del medesimo protocollo d'intesa in cui, tra l'altro, è previsto che "La disciplina dei rapporti tra singola Università e Azienda Sanitaria è demandata a Commissioni Consultive Paritetiche composte da: Direttore Generale ASL o suo delegato, e n. 3 dirigenti medici ospedalieri individuati dal Direttore Generale, Rettore o suo delegato, e n. 3 professori/ricercatori universitari convenzionati individuati dal Rettore. La Commissione Consultiva è convocata dal Direttore Generale anche su specifica richiesta del Rettore."

Dato atto che con deliberazione n. 446 del 28 aprile 2021 è stata ricostituita la Commissione Consultiva Paritetica permanente per la definizione dei contenuti del protocollo attuativo dei rapporti tra la A.S.L. 2 Lanciano-Vasto-Chieti e l'Università "G. D'Annunzio";

Preso atto che nella riunione del 29 novembre 2021, come da relativo verbale, è stato approvato e sottoscritto, da parte di tutti i componenti della Commissione Consultiva Paritetica il testo definitivo rielaborato della nuova Convenzione Attuativa;

Dato atto che lo schema di convenzione predisposto - composto da n. 14 Articoli e n. 1 Allegato A, - costituisce strumento giuridico organizzativo per l'ulteriore sviluppo dei rapporti già in essere fra l'ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti e l'Università "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara, e definisce le modalità atte a disciplinare i rapporti delle rispettive componenti universitaria e ospedaliera, al fine di assicurare la migliore gestione dell'assistenza sanitaria nel rispetto dei fini istituzionali propri dell'Università;



Ritenuto, quindi, di dover recepire il nuovo schema della Convenzione attuativa, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che integra e sostituisce, a tutti gli effetti, quello precedentemente recepito con deliberazione del Direttore Generale n. 26 del 21 gennaio 2008;

DELIBERA QUANTO SEGUE

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo

1. **di prendere atto**, come da relativo verbale, della approvazione e sottoscrizione, nella riunione del 29 novembre 2021, da parte della Commissione Consultiva Paritetica ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti e l'Università "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara del testo definitivo della nuova Convenzione Attuativa con i relativi allegati;
2. **di recepire** l'allegato schema di Convenzione – composto da n. 14 articoli e n. 1 Allegato A – nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. **di definire** che lo schema di convenzione di cui al precedentemente punto 2) costituisce strumento giuridico organizzativo per l'ulteriore sviluppo dei rapporti già in essere fra la ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti e l'Università "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara ", e definisce le modalità atte a disciplinare i rapporti delle rispettive componenti universitaria e ospedaliera, al fine di assicurare la migliore gestione dell'assistenza sanitaria nel rispetto dei fini istituzionali propri dell'Università;
4. **di definire** che la nuova Convenzione attuativa entra in vigore a regime dal 29 novembre 2021, data di sottoscrizione, fatte salve le disposizioni già rese operative, ed estende i propri effetti per tutta la durata della convenzione Regione-Università e fino all'entrata in vigore di nuova convenzione attuativa, sostituendo a tutti gli effetti gli atti convenzionali precedenti;
5. **di trasmettere** copia del presente atto al Rettore dell'Università "G. D'Annunzio", al Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute della predetta Università, alle Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda;
6. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Parere favorevole _____  **Il Direttore Amministrativo Aziendale**
(Giovanni Stroppa)

Parere favorevole _____  **Il Direttore Sanitario Aziendale**
(Angelo Muraglia)

IL DIRETTORE GENERALE

(Thomas Schael)





REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
PALAZZINA N - Via dei Vestini snc - 66100 Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696

SCHEDA CONTABILE DDG

PRIMA PARTE (a cura della UOC proponente*)

Il costo/investimento di cui al presente atto è già previsto all'interno della programmazione approvata con Deliberazione n. _____ del _____

costo/investimento disposto col presente atto (iva inclusa)	Aliquota IVA	conto di COGE di imputazione	conto di COGE di previsione	Importo eccedente la programmazione approvata	Codice fonte di finanziamento	Descrizione fonte di finanziamento

Il Direttore della U.O. proponente UOC A.S.R.U. (Dott.ssa Manuela Loffredo)

Data _____

SECONDA PARTE (A CURA DELLA UO BILANCIO)**

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto TROVA capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. del bilancio _____ (indicare anno), come da tabella che precede.

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto NON TROVA capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. del bilancio _____ (indicare anno). Si riporta di seguito l'imputazione corretta qualora l'atto venisse comunque proposto e approvato.

costo/investimento disposto col presente atto (iva inclusa)	Aliquota IVA	conto di COGE di imputazione	conto di COGE di previsione	Importo eccedente la programmazione approvata	Codice fonte di finanziamento	Descrizione fonte di finanziamento

Il Dirigente della U.O.C. Contabilità e Bilancio _____

* la UO proponente barra con una croce la prima riga della sezione dedicata in caso di atto che genera costo/investimento già incluso in un precedente atto di programmazione e inserisce gli estremi dell'atto. In tal caso non compila la parte successiva

*La UO proponente compila una riga per ogni conto di costo/investimento movimentato.


*Se l'atto genera costi parzialmente ricompresi nella programmazione la UO proponente compila, per ogni conto, 2 diverse righe: la prima per il costo/investimento compreso e la seconda per il costo/investimento non programmato.

** La UO Bilancio barra con una croce la casella sulla prima riga della sezione dedicata in caso di compilazione corretta e la seconda in caso di incapienza o errore. Nel secondo caso compila la imputazione proposta.



REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
PALAZZINA N - Via dei Vestini snc - 66100 Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696

Della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno


2 NOV. 2021 con prot. n. 86307 


all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La su estesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal decimo giorno successivo alla pubblicazione.

La su estesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile".

Il Funzionario preposto





Università degli Studi "G.
d'Annunzio



Azienda Sanitaria Locale

**CONVENZIONE ATTUATIVA TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO"
CHIETI-PESCARA E
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
LANCIANO-VASTO-CHIETI**

CHIETI 29 NOVEMBRE 2021

**CONVENZIONE ATTUATIVA
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI**

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE LANCIANO-VASTO-CHIETI

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. d'ANNUNZIO"

DI CHIETI-PESCARA

L'Università "G. d'Annunzio" di Chieti Pescara, rappresentata dal Rettore p.t. Prof. Sergio Caputi e l'Azienda Sanitaria Locale Lanciano Vasto Chieti, rappresentata dal Direttore Generale p.t. Thomas Schael, in conformità a quanto stabilito dalla Commissione Paritetica Consultiva, nella seduta del 29 novembre, costituita da:

- Antonio Marchetti, professore - componente universitaria;
- Francesco Cipollone, professore - componente universitaria;
- Patrizia Di Gregorio, Direttore Medico - componente ospedaliera;
- Maria Bernardette Di Sciascio, Dirigente Medico - componente ospedaliera;
- Fiore Franco Michelino, Dirigente Medico - componente ospedaliera.

Nel reciproco interesse della componente ospedaliera e di quella universitaria finalizzato alla gestione dell'assistenza sanitaria da una parte ed ai fini istituzionali propri dell'Università dall'altra, stabiliscono quanto segue.

PREMESSA

Visto il D.Lgs. 21.12.1999, n. 517, avente ad oggetto: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art.6 della L.30/11/1998, n.419”.

Richiamata la D.G.R.A. n. 250 del 9 maggio 2017, avente ad oggetto: “D.LGS. 21.12.1999: Approvazione schema di protocollo d’intesa tra Regione e Università”.

La presente Convenzione attuativa disciplina l’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Università, nell’ambito dell’assetto organizzativo sanitario della Azienda.

Considerato:

- che la regolamentazione dei rapporti tra Università e Asl, finalizzata a una efficiente ed efficace gestione degli aspetti assistenziali della Scuola di Medicina e Scienze della Salute, può essere garantita solamente attraverso l’utilizzo dello strumento convenzionale, ispirato a rigore amministrativo e sufficiente flessibilità per meglio rispondere alle particolari situazioni locali;
- che l’Università deve contribuire, per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca nell’ambito di indirizzi di politica sanitaria regionale;
- il rilievo di approccio basato sull’innovazione e sulla ricerca per assicurare lo sviluppo dei modelli di assistenza ospedaliera e territoriale e per il controllo delle patologie croniche;
- l’evidente ruolo sinergico che l’Università può svolgere anche nell’ambito territoriale;

Per la realizzazione dei suddetti principi programmatici l’Università e la Asl eleggono a luogo di confronto la Commissione Paritetica.

Le intese tra Asl e Università trovano realizzazione nel rispetto dei contenuti del presente Protocollo.

Articolo 1 Principi generali

1. L’Azienda Sanitaria Lanciano-Vasto-Chieti (di seguito Asl) e l’Università G. d’Annunzio di Chieti – Pescara (di seguito Università), nel rispetto delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, si impegnano ad uniformare i propri rapporti al principio di leale collaborazione nel perseguire un modello di relazioni basato sul principio della integrazione tra attività assistenziali, didattico-formative e di ricerca.
2. A tal fine la Asl e l’Università ispirano la propria condotta ai seguenti principi:
 - assicurare la qualità e la congruità della formazione del personale medico e sanitario;
 - promuovere lo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria;
 - garantire la qualità e la sostenibilità del Servizio Sanitario.
3. La Asl e l’Università, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, si impegnano a perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, nonché il costante miglioramento della qualità dell’attività di assistenza, didattica e ricerca, la qualità ed appropriatezza delle attività assistenziali, la promozione dell’innovazione organizzativa e tecnologica della ASL e, quindi, del Servizio Sanitario Regionale, il potenziamento della ricerca biomedica, traslazionale e clinica, nell’interesse congiunto della tutela della salute della collettività e della funzione formativa e di ricerca.

4. La Asl e l'Università, ciascuna nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali e della propria autonomia, si impegnano ad operare per giungere a modelli delle strutture e delle attività sanitarie funzionali a realizzare un'efficace e sinergica interazione delle attività assistenziali – formative e di ricerca.
5. La Asl e l'Università si impegnano alla reciproca informazione e/o consultazione in ordine alle determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio delle attività di competenza.

Articolo 2

Sedi delle attività integrate

1. La collaborazione tra Università e Asl si realizza nell'ambito delle strutture universitarie e nell'ambito delle strutture della Asl attraverso le Unità Operative Complesse e Semplici a valenza dipartimentale a direzione universitaria indicate nell'allegato A) della D.G.R.A. n.250/2017, così come attualmente aggiornato, e riportate nell'allegato A) alla presente convenzione (da ora sempre allegato A).
2. Il personale universitario convenzionato può svolgere la propria attività assistenziale oltre che nella sede della Unità Operativa a direzione universitaria anche nelle altre strutture sanitarie aziendali secondo il modello organizzativo *hub e spoke*, su approvazione della Commissione Paritetica.
3. La Asl concorre alla realizzazione dei fini formativi della Scuola di Medicina e Scienze della Salute dell'Università di Chieti con le strutture proprie, che vengono inserite nella rete formativa ai fini della formazione medico specialistica e delle lauree sanitarie, nell'ambito:
 - di strutture e presidi ospedalieri aziendali;
 - di strutture assistenziali del territorio aziendali;
4. Le Unità Operative (Complesse e Semplici a valenza dipartimentale) a direzione universitaria sono assoggettate ai parametri standard per l'individuazione delle stesse nei termini di cui al DM 70/2015 avente ad oggetto "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" e della programmazione regionale.

Articolo 3

Organizzazione delle strutture ad attività integrata

1. L'Atto Aziendale è adottato dal Direttore Generale sentito il Rettore dell'Università.
2. L'Atto Aziendale prevede Dipartimenti c.d. "misti" laddove questi ricomprendano Unità Operative a direzione ospedaliera e a direzione universitaria.
3. Il Direttore del Dipartimento ove insistano Unità Operative a direzione universitaria è nominato dal Direttore Generale della ASL d'intesa con il Rettore dell'Università, ferme restando la disciplina prevista nelle disposizioni contrattuali e nei regolamenti aziendali. Il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.

Articolo 4

Parametri per l'individuazione delle attività assistenziali integrate con le funzioni di didattica e di ricerca della Scuola di Medicina e Scienze della Salute

Il numero dei posti letto a disposizione della Scuola di Medicina e Scienze della Salute per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca è determinato in base ai seguenti rapporti:

- due posti letto per ogni studente iscritto al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia;
- 0,6 posti letto per ogni studente iscritto al primo anno delle Scuole di specializzazione della scuola di medicina e chirurgia (o scuola di medicina e scienze della salute);
- 0,5 posti letto per ogni studente iscritto al primo anno del corso di laurea delle professioni sanitarie –infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Articolo 5

Integrazione funzionale del personale della ASL e dell'Università

1. Nell'ottica della piena interconnessione tra le attività di assistenza, didattica e ricerca, è attuata la reale integrazione tra il personale universitario e il personale della ASL, chiamato, nel suo complesso, al perseguimento degli obiettivi di assistenza, didattica e ricerca.
2. Nell'esercizio dell'attività assistenziale presso le Unità Operative a direzione universitaria di cui all'allegato A) e nel rapporto con gli organi del Servizio Sanitario, salve le specifiche disposizioni del presente protocollo, al personale universitario si applicano le norme stabilite per il rapporto di lavoro del personale del S.S.N.
3. Il personale universitario che svolge attività assistenziale presso le Unità Operative di cui sopra, assume tutti gli impegni connessi allo svolgimento delle attività assistenziali stesse, con adesione alle indicazioni impartite dalla Direzione aziendale e nell'osservanza delle normative contrattuali vigenti.
4. Il personale universitario convenzionato che svolge attività assistenziale, in relazione all'attività, ai programmi concordati da realizzare e alle specifiche funzioni attribuite, è responsabile dei risultati assistenziali conseguiti.
5. Il personale universitario convenzionato presta attività assistenziale nell'ambito dell'assetto organizzativo aziendale, per un minimo di 20 ore settimanali articolato, in modo flessibile e funzionale all'organizzazione, su cinque giorni settimanali. In caso di partecipazione a convegni in qualità di relatore, previamente comunicata e quindi successivamente documentata alla Asl, fermo restando il debito minimo settimanale di 20 ore, l'attività può essere articolata su quattro giorni.
6. Il personale universitario è inserito, unitamente al personale ospedaliero, nei turni di lavoro predisposti dal Direttore/Responsabile dell'Unità Operativa.
7. La presenza nelle strutture aziendali del personale universitario è rilevata utilizzando i medesimi sistemi automatizzati di registrazione delle presenze in uso per il personale dipendente della Asl.
8. In caso di mancato completamento da parte del personale universitario del monte ore minimo individuale annuale, si procederà alla proporzionale decurtazione della integrazione economica corrisposta mensilmente dalla ASL.

Articolo 6

Partecipazione del personale della Asl alla didattica

1. Con specifici accordi attuativi la Asl e l'Università definiscono le modalità e i termini per la partecipazione del personale della Asl all'attività didattica, in conformità alle disposizioni normative e contrattuali vigenti e ponendosi l'obiettivo di una adeguata valorizzazione ed incentivazione della stessa.
2. Tali accordi sono informati ai seguenti principi:
 - a) il personale della Asl partecipa all'attività didattica, con funzioni di docenza, tutorato ed altre attività formative, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture didattiche dell'Università;
 - b) l'attività didattica viene svolta salvaguardando le esigenze relative all'esercizio delle attività assistenziali;
 - c) per il personale della Asl è necessaria la specifica preventiva autorizzazione della Direzione Generale.
3. La partecipazione del personale della Asl all'attività di docenza è svolta fuori dell'orario di servizio.

Articolo 7

Dotazione organica

1. La dotazione organica complessiva, come definita anche nel Piano dei Fabbisogni di Personale, del personale ospedaliero e del personale universitario convenzionato della Asl è unica. Nell'ambito del processo di determinazione delle dotazioni organiche aziendali, fondato sul fabbisogno effettivo di personale, il debito orario in termini di impegno assistenziale relativo al personale universitario convenzionato viene computato nella misura di 20 ore settimanali.
2. Ai soli fini della determinazione della dotazione organica (nel Piano Triennale dei Fabbisogni) il numero delle unità di personale universitario sarà quantificato in unità equivalenti in relazione al debito orario rispetto al personale ospedaliero.
3. I posti della dotazione organica destinati al convenzionamento con personale universitario sono definiti allo stato in numero di 71.
4. Eventuali variazioni delle dotazioni organiche delle Unità Operative convenzionate, derivanti da modificazioni dei carichi di lavoro o da esigenze organizzative specifiche, coinvolgeranno, in egual misura, l'apporto del personale medico ospedaliero ed universitario; per quest'ultimo previo parere della Commissione Consultiva Paritetica Permanente ASL-Università, ad invarianza dei convenzionati.
5. Il personale universitario che svolge attività assistenziale in regime di convenzione presso le Unità Operative di cui all'allegato A) è individuato, su proposta dell'Università di intesa fra il Rettore e il Direttore Generale della Asl in sede di Commissione Paritetica ed è descritto in appositi elenchi con l'indicazione del dipartimento e dell'unità operativa di afferenza, assicurando la coerenza fra il settore scientifico disciplinare concorsuale e quello di inquadramento. L'atto ricognitivo di cui al presente comma è aggiornato annualmente, di intesa tra le medesime parti, di norma prima dell'inizio di ciascun Anno Accademico, ivi compreso l'elenco dei professori cui sono conferite le funzioni primarie e la responsabilità e gestione dei Programmi, qualora istituiti. In sede di Commissione Paritetica si procede, altresì, a definire i concorsi universitari per il convenzionamento di nuovi professori (ordinari/associati) a convenzione immutata.

6. Il *turnover* del personale medico universitario e del personale medico ospedaliero è "specifico", nel senso che la copertura dei posti vacanti, o che si renderanno eventualmente vacanti, avverrà con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti in materia di accesso, mediante l'utilizzo di personale proveniente dal medesimo comparto (universitario od ospedaliero).
7. Qualora l'Università non ricopra uno dei posti vacanti, il Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, in sede di Commissione Paritetica, ed in presenza di condizioni di urgente necessità relativa ad esigenze assistenziali, potrà ricoprire il posto temporaneamente con personale ospedaliero, tenendo conto della programmazione didattico-scientifica della Facoltà di Medicina. Nel caso si tratti del posto di Direttore di Struttura Complessa a direzione universitaria, l'incarico di sostituzione è attribuito dal Direttore Generale ad altro dirigente ospedaliero o universitario secondo quanto previsto dalle norme vigenti per il personale del SSN. Resta salva la facoltà per il Direttore Generale, in caso di vacanza del posto di Direttore di Struttura Complessa a direzione ospedaliera, di attribuire l'incarico di sostituzione ad altro Direttore di Struttura Complessa a direzione universitaria nel rispetto comunque di quanto previsto dalle norme vigenti per il personale del SSN.
8. Qualora risultino disponibili posti destinati al convenzionamento di personale universitario il Rettore, in sede di Commissione Paritetica, può proporre l'utilizzo degli stessi per il convenzionamento temporaneo, di durata annuale, di personale universitario di altra disciplina per soddisfare i relativi fabbisogni di personale di Unità operative a direzione universitaria.

Articolo 8

Personale universitario non convenzionato che presta servizio presso le strutture aziendali

1. Il personale strutturato universitario non convenzionato, su proposta dell'Università, da definirsi in sede di Commissione Paritetica, può svolgere attività assistenziale per fini di didattica, formazione e ricerca. Tale attività non può essere sostitutiva dell'attività assistenziale istituzionale svolta dal personale universitario convenzionato ed ospedaliero e può essere autorizzata per un periodo definito. Analogamente la Commissione Paritetica su proposta dell'Università può autorizzare il personale assegnista, dottorando o borsista presso gruppi di ricerca della Scuola di Medicina e Scienze della Salute, per l'attività di ricerca clinica a svolgere attività clinica nel contesto del progetto di ricerca che costituisce la base del rapporto con l'Università. Tutto il personale di cui al presente comma, inserito in un elenco separato, viene assegnato all'Unità Operativa di riferimento del Dipartimento interessato, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento stesso, e non ha diritto ad alcun emolumento aggiuntivo rispetto a quanto percepito per effetto del rapporto con l'Università. L'autorizzazione a svolgere attività clinica avrà una scadenza stabilita anche in considerazione della durata dell'assegno di ricerca/dottorato/borsa di studio. Detto personale potrà attestare l'esecuzione delle attività cliniche sotto la supervisione e controllo del Direttore della UOC di afferenza.
2. E' consentito lo svolgimento di attività di supporto al personale universitario convenzionato da parte di personale tecnico e amministrativo strutturato dell'Università nelle strutture della Asl, presso le Unità Operative a direzione universitaria. Il personale a tal fine individuato in specifico elenco da trasmettersi da parte dell'Università annualmente e prima dell'inizio di ciascun Anno Accademico, non è da considerarsi in regime di convenzione, ne avrà alcun rapporto giuslavoristico con la Asl.

Articolo 9

Trattamento giuridico del personale universitario convenzionato

1. I professori e i ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso la Asl nelle strutture sanitarie indicate nell'Allegato A), sono individuati con apposito atto dal Direttore Generale su proposta dell'Università d'intesa fra il Rettore e il Direttore Generale della Asl in sede di Commissione Paritetica. Con lo stesso atto è stabilita l'afferenza dei singoli professori e ricercatori universitari alle strutture (Complesse o Semplici a valenza Dipartimentale) assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta o disciplina equipollente secondo i criteri previsti per l'accesso al S.S.N.
2. Ai professori e ricercatori universitari di cui al comma precedente, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, le norme stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale. Il personale universitario convenzionato assume uguali diritti e doveri del corrispondente personale ospedaliero con pari posizione funzionale. Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al Direttore Generale. Il personale universitario che svolge attività assistenziale è responsabile dei risultati conseguiti, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati e alle specifiche funzioni attribuitegli.
3. Ai professori di prima fascia viene attribuito dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, in sede di Commissione Paritetica, un incarico di direzione di Struttura Complessa o di Struttura Semplice a valenza Dipartimentale, di durata quinquennale, secondo il modello organizzativo individuato nell'Atto Aziendale con riferimento alle strutture universitarie convenzionate. Parimenti d'intesa con il Rettore, in sede di Commissione Paritetica, l'incarico di direzione di struttura complessa a direzione universitaria, in mancanza di professori di prima fascia del relativo settore scientifico-disciplinare, può essere affidato a professori di seconda fascia, previa attribuzione, da parte dell'Università, delle funzioni assistenziali apicali.
4. Il Direttore Generale e il Rettore, d'intesa, possono trovare modalità che garantiscano ai professori di prima fascia, in regime di convenzione su posti disponibili per il convenzionamento, ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura Complessa o Semplice anche a valenza Dipartimentale, poiché non previsti nella programmazione regionale, la responsabilità e la gestione di "Programmi", da valorizzare ai fini del trattamento economico in sede di graduazione degli incarichi, da individuarsi a stralcio dell'Atto Aziendale in sede di Commissione Paritetica Università/Asl. Detti Programmi devono essere rivolti ad una attività specifica per iniziare o completare percorsi assistenziali attraverso innovazioni tecnologiche. Possono avere valenza infra-dipartimentale o inter-dipartimentale e durata quinquennale. Le risorse umane, tecnologiche e strutturali da destinare al Programma saranno individuate di volta in volta in sede di istituzione del Programma stesso, qualora non disponibili nel Dipartimento/Unità Operative di appartenenza.
5. Ai professori universitari convenzionati di seconda fascia, che non rientrano nella fattispecie di cui sopra, e ai ricercatori convenzionati con almeno cinque anni di anzianità assistenziale, possono essere conferiti incarichi di struttura semplice, ovvero incarichi professionali da parte del Direttore Generale su proposta del Direttore della Struttura Complessa di appartenenza, o del Direttore del Dipartimento per gli incarichi di Struttura Semplice a valenza Dipartimentale, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 15, 15-bis e 15 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni nonché della contrattazione collettiva.

6. I ricercatori a tempo determinato possono essere convenzionati per la durata del rapporto contrattuale con l'Università.
7. Il personale universitario, alla scadenza del quinquennio, viene sottoposto per la parte relativa all'attività assistenziale, al pari del personale ospedaliero, alle periodiche procedure di valutazione volte alla conferma dell'incarico dirigenziale. Le verifiche concernono le attività professionali svolte e i risultati raggiunti, tenuto anche conto dell'attività di didattica e di ricerca. La valutazione viene effettuata da apposito Collegio Tecnico presieduto dal Direttore Sanitario aziendale o Direttore del Dipartimento e da due componenti (Direttori di UOC di altra Asl) della disciplina, di cui uno universitario convenzionato. La valutazione dei professori universitari non titolari di struttura complessa viene effettuata dai Collegi Tecnici aziendali delle discipline di riferimento. A seguito di valutazione negativa da parte del Collegio Tecnico la Asl può proporre il deconvenzionamento all'Università, in sede di Commissione Paritetica, del professore convenzionato interessato.
8. In prima applicazione per i professori universitari di prima fascia titolari di Struttura Complessa o Semplice a valenza Dipartimentale, se convenzionati alla data di sottoscrizione del Protocollo d'intesa Regione /Università (maggio 2017), si procede alla verifica entro il 2022 (quinquennio), ovvero entro il semestre successivo alla data di compimento del quinquennio, per coloro che sono stati convenzionati successivamente alla predetta data non l'avessero ancora maturato. Per i professori universitari di seconda fascia, che non rientrano nella fattispecie di cui sopra, e per i ricercatori con almeno cinque anni di anzianità assistenziale, cui sono conferiti incarichi di struttura semplice, ovvero incarichi professionali la verifica viene effettuata alla scadenza dell'incarico ovvero, per tutti gli altri, al compimento del quinquennio di attività convenzionale.
9. I Direttori/Dirigenti Medici Ospedalieri che nel corso del vigente protocollo d'intesa diventeranno, senza soluzione di continuità, professori/ricercatori della Università nei relativi settori scientifico/disciplinari o settori affini, a domanda e su richiesta dell'Università, previa autorizzazione della Commissione Paritetica, possono essere convenzionati sul posto ospedaliero originariamente coperto, che resta tale *ad personam* fino alla permanenza nel ruolo universitario e, comunque, senza incidere sul numero dei posti disponibili in convenzione.
10. L'azione disciplinare nei confronti del personale universitario convenzionato con esclusivo riferimento all'attività assistenziale è demandata all'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'Azienda Sanitaria.

Articolo 10

Trattamento economico del personale medico universitario

1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, ai professori e ricercatori universitari convenzionati che svolgono attività assistenziale, in ossequio al principio di equiparazione retributiva tra medici ospedalieri e medici universitari, viene corrisposta una differenza stipendiale che è determinata dal raffronto tra il trattamento economico complessivo, inclusivo della Indennità integrativa Speciale, attribuito dall'Università ed il trattamento economico complessivo spettante al dipendente ospedaliero di corrispondente posizione funzionale e responsabilità connesse all'incarico conferito ai sensi del precedente art. 9 e tenuto conto della graduazione delle funzioni.

2. La struttura della retribuzione del dirigente medico ospedaliero presa a base del calcolo per il raffronto ai fini della quota di integrazione da corrispondere al personale universitario è la seguente complessivamente considerata:
 - Trattamento Fondamentale:
 - Stipendio tabellare
 - Retribuzione individuale di anzianità
 - Indennità di specificità medica
 - Retribuzione di posizione fissa
 - Assegno personale (se spettante)
 - Trattamento Accessorio:
 - Retribuzione di posizione – parte variabile aziendale
 - Indennità di incarico di struttura complessa
 - Specifico trattamento economico (se spettante)
 - Indennità di esclusività del rapporto di lavoro: (in relazione alla fascia corrispondente all'esperienza professionale maturata).
3. Nel caso in cui il personale universitario opti per il rapporto di lavoro a “tempo definito” (rapporto assistenziale non esclusivo), la differenza stipendiale viene determinata dal raffronto con il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, spettante al dirigente medico ospedaliero con rapporto di lavoro “non esclusivo” di corrispondente posizione funzionale e responsabilità connesse all'incarico conferito ai sensi del precedente art. 9 e tenuto conto della graduazione delle funzioni.
4. La differenza stipendiale di cui al presente articolo è soggetta ad automatici adeguamenti in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale nonché in base a variazioni del trattamento economico attribuito dall'Università. La rideterminazione della differenza stipendiale con le predette modalità di calcolo è da intendersi con effetto dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del protocollo d'intesa Regione/Università (giugno2017).
5. Al personale universitario convenzionato è altresì corrisposto, ove spettante, il trattamento accessorio per lavoro straordinario, turni di guardia e pronta disponibilità, ecc.
6. Al personale universitario convenzionato viene, altresì, corrisposta, in relazione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi annualmente assegnati dalla Direzione Generale, valutati dal OIV, una retribuzione di risultato, determinata in relazione alle quote corrisposte allo stesso titolo al personale medico dipendente che ha operato nelle medesime Unità Operative (determinate in base al budget assegnato all'unità operativa stessa), sulla base del criterio di equità che tiene conto proporzionalmente del debito orario dovuto dai medici universitari.
7. Parimenti ai titolari di “Programmi” la differenza stipendiale viene determinata dal raffronto con il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, spettante al dirigente medico ospedaliero di corrispondente posizione funzionale e responsabilità (Complessa o Semplice a valenza Dipartimentale) tenuto conto della graduazione delle funzioni.

Articolo 11

Ripartizione spese di manutenzione

La Asl e l'Università convengono:

- che le spese per la manutenzione ordinaria delle attrezzature proprie dell'Università, messe a disposizione dall'Azienda Sanitaria per l'attività assistenziale, siano a carico dell'Azienda medesima;
- che le spese per la manutenzione ordinaria delle attrezzature proprie dell'ASL, messe a disposizione dall'Università per i suoi fini istituzionali, siano a carico dell'Università.

Articolo 12

Assicurazioni e responsabilità civile

1. L'Azienda sanitaria, con oneri a proprio carico, provvede alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal personale universitario, compreso quello in formazione specialistica che opera nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del personale dipendente secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art.41 del D.Lgs. 368/99.
2. Grava sull'università l'onere assicurativo relativo alla responsabilità civile per danni a terzi ricoverati o comunque assistiti anche ambulatoriamente per fatto o atto degli studenti della Scuola di Medicina e Scienze della salute.

Articolo 13

Formazione degli specializzandi e del personale infermieristico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione

1. L'Università e la Asl si impegnano alla massima integrazione e collaborazione tra il sistema formativo e il sistema sanitario, al fine di perseguire i comuni obiettivi di qualità e potenziamento della formazione degli specializzandi, nonché della formazione infermieristica, tecnica della riabilitazione e della prevenzione.
2. La programmazione della formazione specialistica e della formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione deve essere realizzata sulla base dei fabbisogni rilevati, secondo la disciplina vigente in materia, promovendo le scelte conformi alla normativa comunitaria.
3. In attuazione dei rapporti di collaborazione di cui ai precedenti commi, la Asl mette a disposizione dell'Università strutture, personale ed attrezzature al fine di consentire l'espletamento delle attività didattiche, scientifiche ed assistenziali, ivi compresi i correlativi servizi generali per gli studenti ed i docenti.
4. Le strutture, il personale e le attrezzature necessarie per l'attività dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie saranno individuate nei successivi accordi attuativi, di cui ai commi 2 e 3 dell'art.6 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i, tenendo conto della tipologia e dei volumi dell'attività assistenziale necessaria per la formazione degli specializzandi e del personale sanitario.
5. La tipologia delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della formazione degli specializzandi e del personale sanitario è individuata in base ai relativi ordinamenti didattici ed alla normativa vigente. Il volume delle suddette attività deve essere adeguato al numero previsto dallo statuto di ciascuna delle scuole di specializzazione attivata presso l'Università nonché al numero degli iscritti al primo anno di ciascun corso di diploma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione o dei corrispondenti corsi di laurea di primo livello.
6. Per lo svolgimento degli insegnamenti tecnico pratici, nonché delle discipline previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, l'Università può direttamente avvalersi del personale dei ruoli del Servizio Sanitario Regionale. Tale personale deve essere in possesso dei requisiti ritenuti idonei dalla Scuola di Medicina, tenuto conto dell'esperienza didattico scientifica acquisita. L'Università può, inoltre, affidare funzioni di tutor ai dipendenti delle strutture coinvolte.

7. Per l'attività dei medici in formazione specialistica all'interno della rete formativa e per il funzionamento dell'Osservatorio regionale della formazione medica specialistica si rinvia alla vigente disciplina.
8. La Regione e l'Università perseguono entrambe l'obiettivo del miglioramento continuo della qualità e dell'assistenza sanitaria, la promozione della formazione di figure professionali sanitarie per il potenziamento della ricerca di eccellenza in campo biomedico e l'innovazione organizzativa e tecnologica del SSR, individuando per l'Università di Chieti – Pescara il polo del cuore e della vista e per l'Università dell'Aquila il polo oncologico e delle tecnologie avanzate.

Articolo 14 **Norma finale**

1. La durata della presente Convenzione Attuativa è legata alla durata del richiamato Protocollo d'Intesa Regione Università approvato con DGR 250 del 9 maggio 2017.
2. Per quanto non previsto dal presente protocollo si fa rinvio alla normativa nazionale, regionale e contrattuale vigente.

UNITA' OPERATIVE A DIREZIONE UNIVERSITARIA	P.O. CHIETI		P.O. ORTONA	
	UOC	UOSD	UOC	UOSD
Anatomia ed Istologia Patologica	1			
Anestesia e Terapia Intensiva	1			
Clinica Cardiochirurgica	1			
Servizio di Cardiologia		1		
Clinica di Chirurgia Generale	1			
Clinica Dermatologica			1	
Clinica Geriatrica	1			
Clinica di Ginecologia ed Ostetricia	1			
Clinica di Malattie Infettive		1		
Clinica di Medicina Interna 1	1			
Clinica di Medicina Interna 2	1			
Clinica Nefrologica	1			
Clinica di Neonatologia e TIN		1		
Clinica Neurologica	1			
Clinica di Odontostomatologia	1			
Clinica di Oftalmologica	1			
Clinica di Oncologia Medica	1			
Clinica di Ortopedia e Traumatologia	1			
Clinica di Otorinolaringoiatria	1			
Clinica Pediatrica	1			
Clinica di Psichiatria	1			
Radiologia	1			
Radioterapia Oncologica	1			
Urologia	1			

TOTALE UOC/UOSD OSPEDALIERE

20	3	1	
----	---	---	--

UNITA' OPERATIVA EXTRAOSPEDALIERA A DIREZIONE UNIVERSITARIA	P.O. CHIETI
	UOC
Genetica Medica	1